

IL COLLEGIO DI ROMA

Dott. Giuseppe Marziale..... Presiden

composto dai signori:

Dott. Gluseppe Marziale..... Presidente

Avv. Alessandro Leproux...... Membro designato dalla Banca d'Italia

[Estensore]

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio...... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Dario Casa..... Membro designato dal Conciliatore

Bancario e Finanziario per le controversie

in cui sia parte un consumatore

Dott.ssa Daniela Primicerio....... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata:
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto l'08/06/10 il ricorrente, premesso di esser titolare di un conto corrente affidato presso l'intermediario e di una carta di credito, a valere sul detto conto, emessa da altro intermediario, deduce la "ingiustificata e non motivata estinzione della … carta di credito", chiedendo il risarcimento di danni in misura pari a complessivi € 1.900,00.

Espone a tal fine di avere rilevato nel maggio 2009 il blocco della detta carta di credito non motivato da sconfinamento o da furto, smarrimento, o sospetta clonazione, ma dall'avvenuta sostituzione della stessa, ad iniziativa dell'intermediario e in difetto di alcuna previa informativa all'interessato, con altra emessa dal medesimo intermediario, come da questi confermato nel riscontrare, con ritardo di circa sette mesi, il reclamo del cliente in data 28/05/09.



Il ricorrente lamenta perciò di non avere potuto utilizzare il detto strumento di pagamento per oltre un mese e chiede il risarcimento dei danni in misura pari ad € 1.900,00, corrispondente al massimale di spesa mensile previsto dalle previsioni contrattuali applicabili nella specie.

Con controdeduzioni pervenute in data 19/07/10, l'intermediario ha dedotto di avere revocato l'affidamento, dandone comunicazione all'interessato con lettera del 10/06/09, in ragione del sopravvenuto sostanziale immobilizzo del conto corrente, in quanto la relativa movimentazione risultava da tempo limitata alla sola copertura degli addebiti mensili relativi all'utilizzo della carta di credito emessa dall'altra società, con conseguenti e reiterate tensioni di utilizzo dell'affidamento.

Il resistente segnala quindi di avere disposto la sostituzione della carta di credito al fine di evitare al cliente il rischio di iniziative per lui pregiudizievoli da parte dell'emittente la carta di credito poi sostituita, laddove non fosse stata possibile la copertura delle relative spese per difetto di capienza del conto affidato.

Anche alla luce di tali vicende l'intermediario ritiene ingiustificate le doglianze del ricorrente, il quale, a dire del resistente, ben avrebbe potuto utilizzare la carta di credito sostitutiva messa a sua disposizione dallo stesso intermediario nel mese di maggio del 2009, prima della revoca dell'affidamento.

In ogni caso il resistente oppone il difetto di fondamento della richiesta risarcitoria in quanto arbitrariamente quantificata in misura pari al massimale mensile di spesa previsto nel relativo contratto.

L'ulteriore comunicazione del ricorrente in data 20/08/10, debitamente trasmessa all'intermediario, e la documentazione alla stessa allegata non modificano significativamente i termini della controversia come sopra riferiti.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

Per la migliore comprensione dei termini della controversia occorre segnalare che il contratto che disciplinava l'utilizzo della carta di credito poi sostituita dall'odierno resistente prevedeva: "5 La carta è rilasciata dall'emittente per un periodo normalmente di 36 mesi e sarà rinnovata di regola per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. (...). 6 E' in facoltà dell'emittente, con comunicazione scritta che specifichi il giustificato motivo, recedere in qualsiasi momento senza preavviso dal rapporto, dichiarando nulla la



carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente dall'emittente medesima o a mezzo di altri a tale scopo incaricati.".

Nessuna facoltà in tal senso era invece prevista in favore dell'intermediario tramite il quale l'emittente aveva stipulato con il cliente il contratto relativo alla carta di credito.

Nella specie è dunque evidente che l'intermediario, nel sostituire unilateralmente la carta dell'emittente con altra carta di credito di propria emissione, senza peraltro neppure preavvertirne il cliente, ha preteso di esercitare una facoltà non riconosciutagli da alcuna previsione negoziale e certamente contraria ai principi generali dell'ordinamento, non potendo questi autoattribuirsi alcun potere di intervenire nell'esecuzione del contratto stipulato inter alios.

Né può valere a legittimare la condotta dell'odierno resistente la dedotta reiterata condotta inadempiente del cliente alle obbligazioni relative al contratto di conto corrente.

Anche a voler accedere alla versione datane dall'intermediario ed anche a voler ammettere che nella specie la condotta del cliente abbia legittimato la revoca dell'affidamento disposta nel giugno del 2009, non si vede come tale circostanza potesse rilevare ai fini della sostituzione della carta di credito operata nel precedente mese di maggio, ciò apparendo, semmai, contraddittorio con la revoca dell'affidamento poco dopo disposta.

Ma, nonostante quanto sopra esposto, nella specie la domanda risarcitoria non può essere accolta stante il radicale difetto di allegazioni probatorie a suo supporto.

Né può riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento dei "notevoli disagi" subiti dal ricorrente, atteso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, tali pregiudizi non sono risarcibili salvo i soli casi, estranei alla presente controversia, di lesione di diritti aventi rilevanza costituzionale ovvero di danni non patrimoniali la cui risarcibilità sia conseguenza di un fatto reato, ovvero non sia espressamente riconosciuta da specifiche norme di legge (v. Cass. SS.UU. 11/11/08 n. 26972).

La condotta indebitamente tenuta dall'intermediario rende però opportuno raccomandare allo stesso l'adozione di ogni dovuta ed opportuna cautela formale e sostanziale nei rapporti con la clientela, nel rispetto dei principi generali



dell'ordinamento e degli specifici doveri che devono sempre informare l'esercizio dell'attività creditizia.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE MARZIALE